







Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale: l'Europa investe nelle zone rurali

# FEASR – Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020

### **DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INFORMAZIONE E PUBBLICITA'**

#### **Premessa**

L'articolo 13 del Regolamento UE n. 808/2014 dispone che l'**Autorità di Gestione** ed i **beneficiari** del Programma di Sviluppo Rurale 2014 - 2020 hanno l'obbligo di adottare tutte le azioni necessarie per informare e sensibilizzare il pubblico in merito alle Operazioni finanziate nel quadro del Programma, a norma dei Regolamenti UE n. 1303/2013<sup>1</sup>, n. 1305/2013<sup>2</sup> e n. 821/2014<sup>3</sup>.

**L'Autorità di Gestione** adotta le misure necessarie per informare e comunicare al pubblico le attività e le operazioni sostenute nel quadro del Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 2020, affinché sia data ampia diffusione e siano resi noti i contributi concessi dal FEASR.

Il Piano di Comunicazione del Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 2020 delinea gli obiettivi, i destinatari, le scelte strategiche, le azioni e i principali strumenti che caratterizzeranno le azioni di informazione e comunicazione a supporto del Programma.

L'Autorità di Gestione assicura che i beneficiari assolvano agli obblighi di informazione e di comunicazione al pubblico sul sostegno ottenuto dal FEASR secondo quanto disposto nel Regolamento UE n. 808/2014, modificato dal Regolamento UE n. 669/2016.

L'allegato III del Regolamento UE n. 808/2014, modificato dal Regolamento UE n. 669/2016, al punto 2.2, stabilisce gli obblighi dei beneficiari in materia di informazione e comunicazione e i requisiti minimi per le azioni informative e pubblicitarie realizzate dai beneficiari del Programma, in funzione della tipologia di Operazione e dell'entità del sostegno pubblico totale concesso.

La lettera b), dell'allegato III, parte 1, punto 2.2, prevede altresì che i beneficiari delle Operazioni di cui all'articolo 21, paragrafo 1, lettere a) e b) (con riguardo alle perdite di reddito e ai costi di manutenzione) e agli articoli da 28 a 31, 33, 34 e 40 del Regolamento UE n. 1305/2013 possono essere esentati dagli obblighi in materia di informazione e comunicazione. Possono altresì essere esentati da tali obblighi i beneficiari delle operazioni che non comportano investimenti e per le quali, data la natura degli interventi finanziati, non è possibile individuare una sede idonea per informare il pubblico sul sostegno del FEASR (Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale).

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Allegato XII "Informazioni e comunicazione sul sostegno fornito dai fondi", Paragrafi 2.2 "Responsabilità dei beneficiari" e 3.2 "Azioni di informazione rivolte ai beneficiari"

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Titolo VI "Gestione, Controllo e Pubblicità" e Titolo VII "Monitoraggio e Valutazione"

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Articolo 5 "Caratteristiche tecniche delle targhe permanenti e dei cartelloni temporanei o permanenti"

Sulla scorta di quanto sopra si riportano di seguito gli obblighi in materia di informazione e comunicazione che i beneficiari del Programma devono garantire, in funzione delle caratteristiche degli interventi e dell'entità del sostegno pubblico totale concesso nonché i requisiti minimi per le azioni informative e pubblicitarie.

# Disposizioni generali in materia di informazione e pubblicità sul sostegno da parte del FEASR Obblighi dei beneficiari

I beneficiari delle operazioni del Programma di Sviluppo Rurale 2014 - 2020, siano essi pubblici o privati, hanno l'obbligo di informare il pubblico sul sostegno ottenuto dal FEASR attraverso specifici prodotti, in relazione alla tipologia di Operazione e all'entità dell'intervento finanziato.

Nel caso il beneficiario disponga di un sito web per uso professionale, lo stesso deve prevedere su una pagina web di inserire una breve descrizione dell'operazione finanziata che evidenzi il nesso tra l'oggetto del sito web e il sostegno di cui beneficia l'operazione, in proporzione al livello del sostegno, compresi finalità e risultati, evidenziando il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione.

# A) <u>OPERAZIONI CHE COMPORTANO INVESTIMENTI DI CARATTERE STRUTTURALE E INFRASTRUTTURALE</u>

Le Operazioni interessate sono le seguenti:

- Operazione 4.1.01 Incentivi per investimenti per la redditività, competitività e sostenibilità delle aziende agricole
- Operazione 4.1.02 Incentivi per investimenti nell'ambito delle filiere agroalimentari
- Operazione 4.2.01 Trasformazione, commercializzazione e sviluppo dei prodotti agricoli
- Operazione 4.3.01 Infrastrutture destinate allo sviluppo del settore agro-forestale
- Operazione 4.3.02 Salvaguardia e valorizzazione dei sistemi malghivi
- Operazione 4.4.01 Investimenti non produttivi finalizzati prioritariamente alla conservazione della biodiversità
- Operazione 4.4.02 Investimenti non produttivi finalizzati prioritariamente alla migliore gestione delle risorse idriche
- Operazione 5.1.01 Prevenzione dei danni da calamità naturali di tipo biotico
- Operazione 6.4.01 Sostegno alla realizzazione e allo sviluppo di attività agrituristiche
- Operazione 6.4.02 Sostegno alla realizzazione e allo sviluppo di attività di produzione di energia
- Operazione 7.2.01 Incentivi per lo sviluppo delle infrastrutture locali
- Operazione 7.3.01 Incentivi per il potenziamento della banda larga
- Operazione 7.4.01 Incentivi per lo sviluppo di servizi in favore della popolazione rurale
- Operazione 7.5.01 Incentivi per lo sviluppo di infrastrutture e di servizi turistici locali
- Operazione 7.6.01 Incentivi per il recupero e la valorizzazione del patrimonio rurale
- Operazione 8.1.01 Supporto ai costi di impianto per forestazione ed imboschimento
- Operazione 8.3.01 Prevenzione dei danni alle foreste
- Operazione 8.4.01 Ripristino dei danni alle foreste
- Operazione 8.6.01 Investimenti per accrescere il valore dei prodotti forestali
- Operazione 8.6.02 Investimenti nella trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste

Per gli investimenti realizzati nell'ambito di queste operazioni, il beneficiario deve esporre:

#### A.1 DURANTE L'ATTUAZIONE DELL'OPERAZIONE

Dopo l'ammissione a finanziamento e fino alla presentazione della domanda di collaudo finale, i beneficiari devono esporre i poster, le targhe e i cartelloni informativi di cui al successivo paragrafo 2 e devono mantenerli leggibili e in buone condizioni.

In caso di deterioramento dei poster, delle targhe e dei cartelloni informativi esposti entro i termini sopra indicati, i beneficiari devono provvedere al loro ripristino o sostituzione.

## **A.1.1** Interventi con contributo pubblico totale per domanda > di **50.000** euro e $\leq$ a **500.000** euro:

il poster informativo o la targa informativa, aventi le caratteristiche di cui al successivo punto 2.1, con l'indicazione dell'operazione (numero e titolo) e del contributo totale concesso cofinanziato dal FEASR (ad esempio: Intervento cofinanziato dal FEASR con l'Operazione 4.1.01 "Incentivi per investimenti per la redditività, competitività e sostenibilità delle aziende agricole" per un contributo totale pari a € xxxxxxxxxxxxxx).

Il poster o la targa devono essere collocate in un luogo facilmente visibile al pubblico, preferibilmente dove è realizzato l'investimento.

#### **A.1.2** Interventi con contributo pubblico totale per domanda > di **500.000** euro:

 il cartellone informativo, avente le caratteristiche di cui al successivo punto 2.1, con l'indicazione dell'operazione (numero e titolo) e del contributo totale concesso cofinanziato dal FEASR (ad esempio: Intervento cofinanziato dal FEASR con l'Operazione 4.1.01 "Incentivi per investimenti per la redditività, competitività e sostenibilità delle aziende agricole" per un contributo totale pari a € xxxxxxxxxxxx).

Il cartellone informativo deve essere collocato in un luogo facilmente visibile al pubblico, preferibilmente nel luogo in cui è realizzato l'investimento (ad esempio, nel principale punto di accesso viario all'impianto/investimento realizzato con il sostegno del Programma) oppure, qualora non esistesse viabilità di accesso diretto all'impianto o all'investimento realizzato, nel punto della viabilità più prossimo ad esso.

### A.2 PRIMA DELLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI COLLAUDO FINALE

A conclusione degli interventi e prima della presentazione della domanda di collaudo finale i beneficiari devono esporre le targhe e i cartelloni informativi definitivi e devono mantenerli leggibili e in buone condizioni per almeno **due** anni dalla data del collaudo finale dell'intervento cui fanno riferimento.

In caso di deterioramento delle targhe e dei cartelloni informativi esposti entro i termini sopra indicati, i beneficiari devono provvedere al loro ripristino o sostituzione.

Si precisa che i poster informativi esposti durante l'attuazione degli interventi devono essere obbligatoriamente sostituiti con le targhe informative.

Le targhe e i cartelloni informativi esposti durante l'attuazione degli interventi, se in buone condizioni, possono essere mantenuti anche dopo la conclusione degli stessi.

## **A.2.1** interventi con contributo pubblico totale per domanda > di **50.000** euro e ≤ a **500.000** euro:

 la targa informativa, avente le caratteristiche di cui al successivo punto 2.1, con l'indicazione dell'Operazione (numero e titolo) e del contributo totale concesso cofinanziato dal FEASR (ad esempio: Intervento cofinanziato dal FEASR con l'Operazione 4.1.01 "Incentivi per investimenti per la redditività, competitività e sostenibilità delle aziende agricole" per un contributo totale pari a € xxxxxxxxxxx).

La targa deve essere collocata in un luogo facilmente visibile al pubblico, preferibilmente dove è realizzato l'investimento.

## **A.2.2** interventi con contributo pubblico totale per domanda > di **500.000** euro:

- il cartellone informativo, avente le caratteristiche di cui al successivo punto 2.1, con l'indicazione dell'Operazione (numero e titolo) e del contributo totale concesso cofinanziato dal FEASR (ad esempio: Intervento cofinanziato dal FEASR con l'Operazione 4.1.01 "Incentivi per investimenti per la redditività, competitività e sostenibilità delle aziende agricole" per un contributo totale pari a € xxxxxxxxxxxx).

Il cartellone informativo deve essere collocato in un luogo facilmente visibile al pubblico, preferibilmente nel luogo in cui è realizzato l'investimento (ad esempio, nel principale punto di accesso viario all'impianto/investimento realizzato con il sostegno del Programma) oppure, qualora non esistesse viabilità di accesso diretto all'impianto o all'investimento realizzato, nel punto della viabilità più prossimo ad esso.

# B) <u>OPERAZIONI CHE PREVEDONO LA REALIZZAZIONE E LA PUBBLICAZIONE DI MATERIALE FORMATIVO, INFORMATIVO E PROMOZIONALE</u>

Le Operazioni interessate sono le seguenti:

- Operazione 1.1.01 Formazione ed acquisizione di competenze
- Operazione 1.2.01 Progetti dimostrativi e azioni di informazione
- Operazione 1.3.01 Scambi aziendali
- Operazione 2.1.01 Incentivi per attività di consulenza aziendale
- Operazione 2.3.01 Formazione dei consulenti
- Operazione 3.2.01 Informazione e promozione dei prodotti di qualità
- Operazione 10.2.01 Conservazione della Biodiversità animale e vegetale
- Operazione 16.1.01 Gruppi operativi PEI
- Operazione 16.2.01 Progetti pilota e sviluppo di innovazione
- Operazione 16.4.01 Filiere corte
- Operazione 16.5.01 Cooperazione per la sostenibilità ambientale
- Operazione 16.9.01 Agricoltura sociale, educazione ambientale ed alimentare
- Operazione 16.10.01 Progetti integrati di filiera
- Operazione 16.10.02 Progetti integrati d'area
- Operazione 19.3.01 Cooperazione dei GAL
- Operazione 19.4.01 Gestione ed animazione dei GAL

Tutti i materiali e i prodotti di informazione e comunicazione realizzati nell'ambito delle sopra citate Operazioni devono rispettare i requisiti illustrati nel successivo paragrafo 2.2.

## C. OPERAZIONI CHE NON COMPORTANO OBBLIGHI DI INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ

Le Operazioni interessate sono le seguenti:

- Operazione 3.1.01 Sostegno agli agricoltori che partecipano per la prima volta ai regimi di qualità
- Operazione 6.1.01 Incentivi per la costituzione di nuove aziende agricole da parte di giovani agricoltori
- Operazione 8.1.02 Mantenimento di superfici imboschite
- Operazione 10.1.01 Produzioni agricole integrate

- Operazione 10.1.02 Avvicendamento con leguminose foraggere
- Operazione 10.1.03 Conservazione della biodiversità nelle risaie
- Operazione 10.1.04 Agricoltura conservativa
- Operazione 10.1.05 Inerbimenti a scopo naturalistico
- Operazione 10.1.06 Mantenimento delle strutture vegetali lineari e fasce tampone boscate realizzate con le Operazioni 4.4.01 e 4.4.02
- Operazione 10.1.07 Mantenimento funzionale delle zone umide realizzate con l'Operazione 4.4.02
- Operazione 10.1.08 Salvaguardia di canneti, cariceti, molinieti
- Operazione 10.1.09 Salvaguardia di coperture erbacee seminaturali
- Operazione 10.1.10 Tecniche di distribuzione degli effluenti di allevamento
- Operazione 10.1.11 Salvaguardia di razze animali locali minacciate di abbandono
- Operazione 10.1.12 Salvaguardia di varietà vegetali minacciate di abbandono
- Operazione 11.1.01 Conversione all'agricoltura biologica
- Operazione 11.2.01 Mantenimento dell'agricoltura biologica
- Operazione 12.1.01 Salvaguardia di torbiere
- Operazione 12.1.02 Conservazione di canneti, cariceti, molinieti
- Operazione 12.1.03 Conservazione di coperture erbacee seminaturali
- Operazione 12.1.04 Gestione naturalistica dei prati a tutela della fauna selvatica
- Operazione 13.1.01 Indennità compensativa nelle aree svantaggiate di montagna
- Operazione 19.1.01 Sostegno per la preparazione dei Piani di Sviluppo Locale

In base a quanto previsto dal Regolamento UE n. 808/2014, modificato dal Regolamento UE n. 669/2016, i beneficiari di queste Operazioni non hanno alcun obbligo per quanto riguarda le azioni di informazione e pubblicità.

#### D. Operazioni in ambito Leader

I GAL (Gruppi di Azione Locale) selezionati per l'attuazione delle strategie di Sviluppo Locale hanno l'obbligo di esporre una **targa informativa** presso le loro sedi.

La targa informativa, della misura minima di **29,7 x 42 cm (formato A3)**, deve riportare gli elementi di cui al successivo paragrafo 2 e deve essere realizzata secondo la seguente bozza.



Targa sede GAL

Il file è consultabile e scaricabile accedendo al sito della Direzione Generale Agricoltura www.agricoltura.regione.lombardia.it – sezione Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 2020.

Per gli interventi realizzati attraverso le Operazioni attivate nell'ambito dei Piani di Sviluppo Locale (Operazione 19.2.01), i beneficiari devono fare riferimento a quanto previsto nei precedenti punti A, B e C.

Eventuali investimenti realizzati con Operazioni non previste nel Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 devono rispettare l'obbligo di informazione e pubblicità previste dal Regolamento UE n. 808/2014 e successive modifiche ed integrazioni.

# 2. I prodotti informativi

## 2.1 Caratteristiche dei prodotti

I poster, le targhe e i cartelloni informativi devono contenere gli elementi di seguito descritti.

- Emblema dell'Unione Europea



- Emblema della Repubblica italiana



- Emblema della Regione Lombardia



## RegioneLombardia

- Dicitura: «Programma di Sviluppo Rurale 2014 2020»
- Indicazione del ruolo dell'Unione Europea: «Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale: l'Europa investe nelle zone rurali»
- Emblema di **Leader** e la denominazione del Gruppo di Azione Locale (**GAL**), per le operazioni e gli interventi finanziati da Leader.

I **poster informativi**, da utilizzare solo durante l'attuazione delle Operazioni (vedi paragrafo 1, punto A.1), devono essere realizzati con fogli di carta plastificata ed avere una dimensione minima di **29,7 x 42 cm (formato A3)**. I poster devono riportare i loghi e le diciture sopra richiamate ed essere realizzati secondo le bozze seguenti.



Poster informativo

Poster informativo LEADER

Le **targhe informative** devono essere realizzate con materiali tali da assicurare durevolezza nel tempo e compatibilità con la struttura o l'ambiente, quali:

- vetro;
- forex, plexiglas o VeKaplan;
- alluminio;
- bronzo o ottone.

Le targhe informative devono avere dimensioni minime di **29,7 x 42 cm (formato A3)**, riportare i loghi e le diciture sopra richiamate ed essere realizzati secondo le bozze seguenti.



Targa informativa

Targa informativa LEADER

I **cartelloni informativi** devono riportare i loghi e le diciture sopra richiamate e devono essere realizzati secondo le bozze seguenti.

Il cartellone deve essere collocato in posizione visibile nel principale punto di accesso viario all'impianto/investimento realizzato con il sostegno del Programma oppure, qualora non esistesse viabilità di accesso diretto all'impianto o all'investimento realizzato, nel punto della viabilità più prossimo ad esso.

Il cartellone, sorretto da due pali, deve avere i seguenti requisiti e componenti:

- dimensioni minime: 50 x 70 cm;
- materiale pannello: forex, plexiglas, VeKaplan o alluminio;
- altezza minima pali: 200 cm;
- materiale pali: legno locale non trattato ad alta curabilità (robinia, castagno, larice, ecc.).







Cartellone informativo LEADER

I file relativi ai prodotti sopra richiamati sono consultabili e scaricabili accedendo al sito della Direzione Generale Agricoltura <u>www.agricoltura.regione.lombardia.it</u> – sezione Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 2020.

La spesa per la realizzazione di poster, targhe e cartelloni è ammessa nel limite di 200 € per domanda.

#### 2.2 Materiale di informazione e comunicazione

Le pubblicazioni (libri, opuscoli, schede tecniche, locandine, bollettini, newsletter, poster, ecc.) realizzate attraverso le Operazioni del Programma devono indicare, sul frontespizio, i loghi dell'Unione Europea, della Repubblica italiana, della Regione Lombardia e riportare le seguenti indicazioni.



web della Commissione dedicato al FEASR



Tali criteri si applicano anche ai materiali comunicati per via elettronica (sito web) e ai materiali audiovisivi. I siti web finanziati attraverso il FEASR, inoltre, devono recare un link al seguente sito

(http://enrd.ec.europa.eu/it/policy-in-action/cap-towards-2020/rdp-programming-2014-2020).





Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale: l' Europa investe nelle zone rurali name GAL Sito web realizzato con il cofinanziamento del FEASR Responsabile dell'informazione: Nominativo del beneficiario dell'Operazione Autorità di Gestione dei Programma: Regione Lombardia

Programma di Sviluppo Rurale 2014 - 2020

Sito web Sito web LEADER

Le specifiche grafiche del frontespizio ed i file dello stesso sono disponibili e scaricabili accedendo al sito della Direzione Generale Agricoltura <u>www.agricoltura.regione.lombardia.it</u> – sezione Programma di Sviluppo Rurale 2014 - 2020.

### 3. Sanzioni

L'inadempienza dell'obbligo di informare e sensibilizzare il pubblico sulle Operazioni finanziate con il Programma di Sviluppo Rurale 2014 - 2020 con le modalità descritte nei paragrafi precedenti comporta la decadenza parziale (penalità) della domanda, con conseguente decurtazione del contributo spettante. L'entità delle penalità applicate sarà definita, per ciascuna Operazione, con un successivo provvedimento dell'Autorità di Gestione del Programma.